

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 19 AGO. 2018

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA



**Assessorato Regionale Salute
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 1628 del 17 AGO. 2018

DIREZIONE AFFARI GENERALI

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA N. 883 DEL 8.5.2018 – COSTITUZIONE DELL'ASP NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PROPOSTO DA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. (GIA' MEDIOFACTORING S.P.A.) – CONFERMA NOMINA LEGALE AVV. GIAMBATTISTA SCHININA'.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
U.O.C. AFFARI GENERALI
IL DIRETTORE

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
U.O.C. AFFARI GENERALI
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

AVV. GIOVANNI TOLOMEO VISTO CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento 17 AGO. 2018

Autorizzazione n. 91/6 del 08/01/18 C.E. C.P. F d.Vinc. S.Pass.

Denominazione 509030201 - Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti, e transazioni.

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO _____ IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

Il 17 AGO. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori: Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e Emanuele Cassarà, Direttore Sanitario e con l'assistenza Sig. Marcello Cugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che in data 21.06.04, l'Intesa Mediofactoring S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, notificava all'Azienda USL 7 ricorso e pedissequo Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Milano a mezzo del quale si ingiungeva il pagamento di complessive euro 399.122,58, asseritamente dovute per il mancato pagamento della fattura n. 92 del 06 agosto 2003 relativa ai lavori di completamento del II° padiglione dell'Ospedale Maggiore di Modica, fattura in realtà pagata alla Casal, impresa cedente del credito vantato dalla Intesa Mediofactoring quale società cessionaria;

VISTA la deliberazione n. 2466 del 2.7.04 a mezzo della quale l'Azienda USL 7 disponeva di proporre opposizione innanzi al Tribunale di Milano avverso detto decreto ingiuntivo, conferendo all'uopo incarico professionale all'Avv. Giambattista Schininà;

VISTA la sentenza n. 5471 del Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, depositata il 12.5.05 che in accoglimento della opposizione proposta dall'Azienda, dichiarava la propria incompetenza territoriale e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese della ricorrente;

VISTO l'atto di riassunzione del predetto giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa notificato dalla S.p.a. Intesa Mediofactoring il 30.6.05 al procuratore dell'Azienda avv. Giambattista Schininà;

VISTA la costituzione in giudizio dell'Azienda USL 7 che, a mezzo dell'Avv. Giambattista Schininà, ha ribadito le difese già avanzate innanzi il Tribunale di Milano chiedendo il rigetto della domanda e la chiamata in causa della Banca Intesa S.p.a., della Modica S.c.a.r.l., del Fallimento CASAL S.p.a. e della SIEME S.r.l. ;

VISTA la sentenza n. 898/2008 del Tribunale di Ragusa, Sezione civile monocratica, deposita il 29.11.2008 a mezzo della quale il Tribunale, in accoglimento della domanda spiegata dalla S.p.a. Intesa-Mediofactoring, condannava l'Azienda USL 7 al pagamento di Euro 399.122,58 in favore della ricorrente, con gli interessi dal 5.2.2004, oltre alle spese giudiziali, rigettando ogni eccezione e/o richiesta dell'Azienda;

PRESTO ATTO che la AUSL 7 disponeva di proporre appello avverso detta decisione procedendo all'uopo alla nomina di un legale di fiducia individuato nella stessa persona dell'Avvocato Giambattista Schininà, per continuità di difesa;

PRESO ATTO che la Corte di Appello adita, con ordinanza del 28.7.09 sospendeva la esecutività della predetta sentenza n. 898/2008 del Tribunale di Ragusa con la seguente motivazione *"ritenuti sussistenti i gravi motivi richiesti dalla legge e ciò alla stregua dei motivi di appello formulati dall'ente pubblico, sommariamente delibati, nonché in relazione al notevole importo della sorte capitale (già peraltro una prima volta corrisposta alla società cedente il credito, poi dichiarata fallita)";*

PRESO ATTO, altresì, che la eccezione di nullità di detta ordinanza sollevata da Controparte è stata rigetta dalla Corte di Appello di Catania con successiva ordinanza del 15/21.10.2010;

VISTA la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1253 del 20.07.2015 con la quale la Corte di Appello di Catania così decideva: *"la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 721/2009 RG nella contumacia delle parti indicate in parte motiva così statuisce: rigetta l'appello, compensa tra la AUSL 7 (oggi ASP) e il Fallimento Casa S.p.a. le spese di lite; condanna l'appellante ASP al pagamento delle spese di lite in favore della Mediofactoring s.p.a. e di Intesa S. Paolo s.p.a."*

PRESO ATTO che l'Azienda, non condividendo detta decisione, riteneva di proporre ricorso per

Cassazione, giusta con delibera n.° 1559 del 29.7.2015, confermando l'incarico professionale all'Avv. Giambattista Schininà;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione, sezione III, n. 9801/2018 depositata il 20.4.2018 con la quale la Suprema Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dall'Azienda sul mancato esame della eccezione di competenza arbitrale, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1253/2015, annullandola e rinviando alla stessa Corte di Appello in diversa composizione per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., il giudizio va riassunto entro il termine di mesi tre dal 20.4.2018, data di pubblicazione della sopradetta sentenza di legittimità;

VISTA la delibera n. 883 del 8.5.2018 a mezzo della quale l'ASP disponeva di procedere alla descritta riassunzione, conferendo all'uopo incarico ad un legale di fiducia nell'interesse dell'Azienda, individuato, per continuità di difesa ai sensi del vigente regolamento in materia di incarichi legali, nella persona dell'Avv. Giambattista Schininà;

VISTO l'atto di riassunzione notificato in data 12.7.2018 dal Mediocredito Italiano (già Mediofactor s.p.a.) che, anticipando l'Azienda, ha provveduto alla riassunzione del predetto giudizio innanzi la Corte di Appello di Catania;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla modifica della delibera n. 883 del 8.5.2018 disponendo che l'Azienda si costituisca per resistere nel predetto giudizio, confermando l'incarico professionale conferito all'Avv. Giambattista Schininà;

SU proposta del direttore della U.O.C. proponente che con la sottoscrizione attesta la regolarità tecnica del presente atto;

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- A modifica della deliberazione n. 883 del 8.5.2018, in ottemperanza alla decisione n. 9801/2018 della III sezione della Corte di Cassazione, procedere costituzione e resistenza in giudizio dell'Azienda nel giudizio di riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Catania promosso da MEDIOCREDITO ITALIANO SPA (già MEDIOFACTORING SPA) meglio descritto in premessa;
- Affidare, per l'effetto, per continuità di difesa, la tutela delle ragioni dell'Ente all'Avv. Giambattista Schininà, conferendogli apposita procura da litem e che si adeguerà alle vigenti disposizioni aziendali in materia di incarichi legali sottoscrivendo l'apposito disciplinare allegato alla presente delibera;
- Corrispondere al legale, a titolo di fondo spese e previa presentazione di fattura, la somma di € 1.500,00 comprensiva di IVA e C.P.A. a gravare sul conto 509030201 "spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni" dell'esercizio in corso,
- Disporre la immediata esecutività della presente deliberazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà

IL SEGRETARIO VERBALEZZANTE